

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

Città Metropolitana di Venezia

REP.n.

racc.

OGGETTO: contratto di appalto per l'affidamento di servizi nell'ambito della gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti comunali – CIG: 72406949B4

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella nella sede degli uffici amministrativi dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" (di seguito anche Unione) ubicati in Dolo Via Rizzo n. 2, avanti a me _____, Segretario Generale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4° lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si sono costituiti i Sigg.ri:

- _____ nato a _____ il _____ con domicilio presso la sede dell'Unione Comuni Citta' della Riviera del Brenta – 03412000279, legittimato alla firma del presente atto in forza del Decreto del Presidente n. 14 del 30.12.2014;

- sig. _____ nato a _____ il _____ Procuratore Speciale – nominato con atto autentificato dal Notaio _____ di _____ in data _____ a REP n. _____ della ditta _____ con sede in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese di

_____ il _____ con numero di iscrizione e codice fiscale: _____;

I predetti componenti della cui identità personale, capacità giuridica e di agire, io Segretario Generale mi sono accertato, rinunciano con il mio consenso dell'assistenza dei testimoni.

I componenti della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

PREMESSO

- che, con determina a contrarre n. _____ del _____, è stata indetta una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di servizi nell'ambito della gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti comunali per la durata di 36 mesi, per un importo a base d'asta pari a € 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite della Città Metropolitana di Venezia in qualità di Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) alla quale l'Unione ha aderito in forza della convenzione approvata con deliberazione di Consiglio n. 2 del 02/02/2017;

- a seguito di verbale di gara regolarmente svoltasi in data _____ presso la sede della SUA con determinazione di recepimento n. _____ del _____ del Responsabile Polizia Locale dell'Unione il servizio è stato aggiudicato a _____ con sede in _____ per l'importo di € _____ iva esclusa;

- l'aggiudicazione definitiva può considerarsi efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art.32, c.9 D.lgs. 50/2016);

- **(quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria)** che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art.84 c.2 del D.lgs. n.159/2011.

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (decorso il termine di cui all'art.88 c.4 bis, D.lgs. 159/11);

- che, ai sensi dell'art.89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato decreto.

L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.88, commi 4 bis e ter, D.lgs. 159/2011;

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art.84, c.3 del D.lgs n.159/2011;

oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.

L'Unione, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.92, c.3, D.lgs 159/2011, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c.3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30+ eventualmente 45 giorni ex art.92, c.2 e 3, D.lgs.159/2011).

L'Unione, considerato che è decorso il termine di cui all'art.92, c.2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art.92, c.3, D.lgs. n.159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011;

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a.r.l., società consortili per azioni e a.r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del D.P.C.M. n.187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con dichiarazione allegata al presente contratto, prot. n. _____ del _____ del Responsabile del Settore _____, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c.3-bis, legge n.488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c.3 del suddetto articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Offerta Tecnica), Allegato "II"

(Offerta Economica), Allegato “III” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e l’Allegato “IV” (Dichiarazione art. 26 c. 3bis L. 488/1999).

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e smi;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Ente.

Art. 2 – Affidamento – Corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione del servizio.

L’Unione affida all’appaltatore il contratto del servizio di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € _____, oltre a IVA, come risultante dall’offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato **a misura**.

Art. 3 – Durata del contratto.

Il contratto avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione da parte dell’Appaltatore e dell’Ente di apposito verbale di attivazione dei servizi.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art.1460 c.c..

Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo in modo espresso, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di trentasei mesi come meglio specificato all'art.3 del Capitolato Speciale.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, come meglio specificato all'art.20 del Capitolato Speciale.

In merito a quanto sopra l'Unione si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per ogni singolo atto trattato, stampato e consegnato a Poste Italiane, o da altro fornitore del servizio titolare di licenza individuale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 261 del 22.07.1999, per la notifica è pari ad €. _____, oltre IVA al 22%, per le sanzioni intestate a

soggetti residenti in Italia ed € _____, oltre IVA al 22%, per le sanzioni intestate a soggetti residenti all'estero e/o comunque relative a veicoli aventi targa estera.

Tenuto conto del numero presunto delle notificazioni indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale (20.000 all'anno per notifiche in Italia e 5.000 all'anno per notifiche all'estero), l'importo contrattuale viene stimato in € _____ (euro _____/00) al quale va aggiunta la quota IVA del 22%, pari a € _____ (euro _____/00), per cui l'importo complessivo stimato del presente contratto risulta essere di € _____ (euro _____/00).

Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).

Gli importi sopra indicati rappresentano una stima effettuata sulla base del numero di sanzioni rilevate ed accertate negli ultimi 3 anni e non impegna, quindi, l'Unione all'acquisto dell'intera quantità di servizi indicati nel presente contratto.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Unione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Unione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accertamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei

pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi trattenuti risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Unione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Appaltatore ha contratto con la Compagnia _____ in data _____ apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Generale n. _____,

comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con massimale per sinistro/persona/cose pari a € _____ (_____/00) per ogni anno assicurativo, per la copertura di tutti i rischi di cui al precedente periodo. La polizza prevede fra l'altro le seguenti estensioni:

- a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b) danni materiali diretti a cose di terzi.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 - Pagamento delle retribuzioni

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art.30 del D.lgs 50/2016.

Art. 11 - Forza maggiore.

Qualora si verificano danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dall'evento, qualsivoglia variazione intervenuta

in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

- b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

Art. 13 – Garanzia definitiva.

L'impresa ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016) dell'importo di € _____ mediante _____.

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art.103, c.5 del D.Lgs n.50/2016.

L'estinzione dell'ammontare residuo della garanzia avviene dopo l'emissione del certificato di conformità e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 - 10 - 17 e 18 del presente contratto.

Art. 14 – Clausola risolutiva.

L'Unione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Unione, ai sensi dell'art.1 c.13 della Legge n.135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art.26 c.1 della legge n.488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a..

L'Unione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi espressamente puntualizzati nell'art. 30 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Ente risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 15 – Recesso

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con pec.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10 % (dieci per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle

attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 l'Ente recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

Art. 16 – Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale, così come dettagliate nella tabella 1.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, l'Ente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati all'appaltatore secondo le modalità previste dall'art. 28 del Capitolato Speciale.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale.

Art. 18 - Responsabile del servizio

L'Appaltatore ha indicato il Sig. _____ quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 – Fatturazione e pagamenti

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le disposizioni di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. **EVENTUALE** Si da inoltre atto che le parti, conformemente a quanto previsto dal medesimo disposto del Capitolato Speciale, hanno espressamente pattuito un termine di pagamento pari a _____ giorni dalla data di acquisizione della fattura, giusta nota prot. _____ del _____, conservata in atti, nel rispetto della previsione di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 20 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30(trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dall'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 22 – Osservanza “codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n.62/2013.

L'Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta” approvato con deliberazione della Giunta n. 5 del 13.02.2014, accessibile

all'indirizzo <http://www.cittadellariviera.it>, sezione "amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali – codice disciplinare codice di condotta". Al riguardo si dà atto che

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n.62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta" potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 23 – Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Unione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 c.c.

Art. 24 – Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A.

Art. 25 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

L'Unione, ai sensi dell'art.13 D.Lgs n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- Allegato "I" : Offerta Tecnica;
- Allegato "II": Offerta Economica;
- Allegato "III":Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Allegato "IV": Dichiarazione art. 26 c. 3bis L. 488/1999.

Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n._____ facciate scritte per intero e quanto di questa_____ ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io Ufficiale Rogante dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Allegato

CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA
GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.

Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dall'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.

Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c.2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c.

Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall'art.103 D.Lgs 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l'emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Ente Garantito e il Garante.

N.B. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è _____(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e _____(Mandante/i).